



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 76 del 29 gennaio 2020**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/5275/2019 nei confronti [omissis] per omessa adozione del Piano contenente le misure prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020 e del codice di comportamento

#### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 29 gennaio 2020;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Vista la delibera dell'Autorità n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 marzo 2018;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Vista la comunicazione, acquisita la prot. n. [omissis] del 6.11.2019, con la quale il Commissario Straordinario e il RPCT/SG del [omissis] hanno segnalato il mancato riscontro della società [omissis] riguardo all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e l'inaccessibilità del sito web della società: [omissis];
- Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità in data 12.12.2019, sul sito istituzionale di [omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

sezione denominata “società trasparente” del Piano di prevenzione della corruzione e/o il modello organizzativo ai sensi della 231/2001, con integrazione di quest’ultimo, di misure di prevenzione della corruzione collocate in una apposita sezione e dunque chiaramente identificabili nonché del codice di comportamento risultando la menzionata sezione del sito web priva di informazioni;

- Vista la comunicazione prot. n. [omissis] del 13.12.2019 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell’Autorità, nei confronti di componenti del consiglio di amministrazione di [omissis] nelle persone del presidente, [omissis], del Vicepresidente [omissis] e del consigliere [omissis], per la mancata adozione dei documenti sopra menzionati;

- Vista la nota acquisita al prot. n. [omissis] del 3.1.2020, a firma del Presidente del CdA, [omissis], nella quale sono stati indicati i motivi del mancato adempimento, menzionando profili di inoperatività della società;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di [omissis] è stata avviata a seguito di segnalazione dell’amministrazione partecipante, [omissis] che nonostante numerosi solleciti ha ottenuto dalla partecipata solo il resoconto della posizione debitoria/creditoria, mentre nessuna informazione in merito all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.
- ✓ L’Ufficio istruttore non ha potuto acquisire informazioni e dati sul sito istituzionale della società consortile risultando la sezione “società trasparente priva di dati.
- ✓ Secondo quanto scrive il Presidente della società consortile, [omissis], la nomina del RPCT e l’adozione del PTPCT non avrebbe avuto luogo in quanto la società non ha ancora assunto di fatto profili di operatività, poiché solo in data [omissis] ha acquisito le quote azionarie della [omissis] che gestiva gli impianti presenti nell’ATO di riferimento, ovvero la discarica [omissis].
- ✓ Da quanto rappresentato la società [omissis] fino a quel momento si sarebbe occupata della sola gestione amministrativa del personale transitato della [omissis] in liquidazione, personale che sarebbe stato poi distaccato presso i Comuni ricompresi nel [omissis] al fine di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- ✓ Con specifico riferimento alla ritenuta inattività della società, le argomentazioni addotte dal Presidente del CdA non sono condivisibili, in quanto da visura camerale risulta che la società è attiva dal [omissis], con bilanci regolarmente depositati per il [omissis], dal cui conto economico risultano costi e ricavi di vendita e produzione. Tale circostanza è avvalorata dal fatto alle richieste dell’Ente partecipante la società [omissis] risponde fornendo esclusivamente un resoconto sulla propria posizione debitoria e creditoria e che pertanto ne esclude l’inoperatività.
- ✓ Pur volendo abbracciare la tesi del Presidente, e considerare che la società [omissis] si sia occupata dal [omissis] ad oggi solo della gestione amministrativa del personale, ciò non esime la società, in quanto in controllo pubblico, dalla predisposizione del Piano anticorruzione nel quale riportare la reale situazione organizzativa con la mappatura dei processi relativi al personale e quelli realmente effettuati, come ad esempio lo stesso processo di acquisizione societaria nei confronti di [omissis].



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Come più volte chiarito dall'Autorità il PTPC è un documento dinamico che deve registrare le reali condizioni organizzative e procedurali dell'amministrazione di riferimento.

- ✓ La legge regionale [omissis] n. [omissis] - *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati* - prevede che la S.R.R. – società per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti - eserciti le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provveda all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, attività che può dar origine a possibili sviamenti dal buon andamento amministrativo. A tal proposito bisogna considerare che la gestione dei rifiuti è stata oggetto di apposito approfondimento da parte dell'Autorità nel PNA 2018, nel quale sono stati considerati i processi legati a tale settore come da attenzionare dal punto di vista della prevenzione della corruzione.
- ✓ Da quanto sopra, emerge un comportamento dei soggetti obbligati, i componenti del consiglio di amministrazione, caratterizzato da negligenza e da noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012; i medesimi soggetti non hanno avviato alcuna attività ai fini di dotare la società di adeguate misure di prevenzione della corruzione, in relazione al rischio gravante sull'attività principale che è quella di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.
- ✓ In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza o, ove adottato il modello organizzativo ai sensi della 231/2001, con integrazione di quest'ultimo, come indicato dall'Autorità nella deliberazione n. 1134/2017 contenente Linea guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico, di misure di prevenzione della corruzione collocate in una apposita sezione e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti, ciò anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento almeno annuale e della vigilanza dell'ANAC.
- ✓ Si ritiene che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, co. 5, d.l. 190/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014) debba essere applicata nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, [omissis], [omissis], [omissis], organo competente all'adozione del Piano 2019/2021 e del codice di comportamento omissi.

### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omissi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
  - nel caso di specie, la mancata adozione del Piano anticorruzione e del codice di comportamento è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da negligenza;
  - sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento dei componenti del consiglio di amministrazione, sui quali ricade l'obbligo di adozione e del Piano, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione e non aver adempiuto a precisi obblighi di legge, privando la società [omissis] di adeguate misure per arginare il rischio di *maladministration*, soprattutto in un settore sul quale incide un elevato rischio corruttivo;
  - al contempo va considerato che l'organo di indirizzo, a seguito dell'intervento dell'Autorità, si è attivato per nominare il RPCT al fine di predisporre il Piano anticorruzione della società consortile e il codice di comportamento dei dipendenti;
  - l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti responsabili è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (componenti del consiglio di amministrazione) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale.

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis] - presidente del consiglio di amministrazione di [omissis];
- [omissis] - vice presidente di [omissis];
- [omissis] - consigliere di [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 5 febbraio 2020

Il Segretario: Maria Esposito